



NEWSLETTER LAVORO 02 – 2018

Normativa lavoro

1. **Novità sui tirocini extracurricolari in regione Lombardia.**
2. **APE volontario e APE aziendale. Finalmente aperta la possibilità di inviare le domande all'INPS.**

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

1. **Lavoro domestico: minimi retributivi**
2. **Metalmeccanica PMI CONFAPI: contributo sindacale, welfare aziendale e assistenza sanitaria integrativa**
3. **Terziario – Confcommercio: aumento dei minimi retributivi**
4. **Nettezza urbana – aziende municipalizzate: Compenso Retributivo Aziendale**

1. Novità sui tirocini extracurricolari in regione Lombardia.

Viste le novità da poco approvate dalla regione Lombardia in materia di tirocini extracurricolari si riassume in questa sede la principale normativa in merito riguardante i tirocini attivabili sul territorio della regione Lombardia.

Premessa:

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Soggetti ospitanti – vincoli:

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;

- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Tutorship:

Il **soggetto promotore** individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale. Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente.

Il **soggetto ospitante** nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.). Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Limiti all'attivazione dei tirocini:

a. Non possono essere attivati tirocini

per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;

b. I tirocinanti **non possono sostituire i lavoratori subordinati** nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

c. Il soggetto ospitante può realizzare **con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare**. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

d. Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

e. Nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante;



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

f. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

g. Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Limiti numerici:

Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

- strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;

- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;

- strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, **oltre la quota di contingentamento del dieci per cento**, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi con alcuni soggetti con i quali è stato precedentemente attivato un tirocinio.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

Durata minima del tirocinio:

Due mesi per i tirocini extracurricolari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;

Durata Massima del tirocinio (comprese le proroghe):

- Sei mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3 (medio livello), prorogabile fino ad un massimo di



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 (competenze di alto livello professionale);

- dodici mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;

Indennità di partecipazione:

Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini dell'80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore all'80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Ulteriori adempimenti:

Si ricorda che i tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante agli enti interessati da farsi tramite il modello UNILAV.

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;

- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

Il reddito dei tirocinanti è equiparato al reddito da lavoro dipendente e l'ente ospitante è obbligato ad effettuare le eventuali ritenute fiscali a loro carico.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento. E' tuttavia riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo minimo di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



2. APE volontario e APE aziendale. Finalmente aperta la possibilità di inviare le domande all'INPS.

L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell'INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

I soggetti interessati, possono presentare la domanda di certificazione del diritto all'APE, tramite il portale dell'Istituto, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato delegato.

In sede di esame della domanda occorre accertare la sussistenza, alla data di presentazione della stessa, di tutti i requisiti sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS alla predetta data. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, al soggetto interessato è comunicato l'esito per via telematica tramite il sito istituzionale nella sezione a lui riservata e all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato.

L'APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Con riferimento ai soggetti che, avendo maturato i predetti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, presentano domanda di APE entro il 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l'APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti. In tal caso la decorrenza non può essere comunque anteriore al 1° maggio 2017.

Si precisa infine che le somme del finanziamento erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Vi è inoltre la possibilità per i datori di lavoro di incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all'APE versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza indicata, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. A tal fine è necessario un accordo formale tra lavoratore e datore di lavoro nel quale vengano esplicitati gli importi di incremento del montante contributivo e il periodo previsto di fruizione dell'APE. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. Ad esempio, se la prima mensilità APE viene erogata a marzo 2018, l'adempimento del datore di lavoro o di altro soggetto obbligato dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

1. Lavoro domestico: minimi retributivi

Si riportano di seguito i nuovi minimi decorrenti dal 1° gennaio 2018 per le principali categorie.

Livelli	Tabella A		Tabella B	Tabella C	Tabella D	
	Lavoratori conviventi		Lavoratori di cui art. 15 2° c.	Non conviventi	Assistenza notturna	
	Valori mensili	Indennità	Valori mensili	Valori orari	Valori mensili	
autosufficienti					non autosufficienti	
Liv. Unico						
A	629,15 €			4,57 €		
AS	743,55 €			5,39 €		
B	800,74 €		571,96 €	5,72 €		
BS	857,94 €		600,56 €	6,06 €	986,62 €	
C	915,15 €		663,46 €	6,40 €		
CS	972,33 €			6,74 €		1.118,18 €
D	1.143,91 €	169,15 €		7,78 €		
DS	1.201,11 €	169,15 €		8,12 €		1.381,30 €

2. Metalmeccanica PMI-CONFAPI: contributo sindacale, welfare aziendale e assistenza sanitaria integrativa

Contributo associativo: con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2018 deve essere effettuata la trattenuta a titolo di contributo associativo di 35,00 euro ai lavoratori non iscritti al sindacato che hanno richiesto la trattenuta o che non hanno fatto pervenire il modulo con una scelta espressa.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali alle organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle trattenute effettuali. Le quote trattenute saranno versate su Conto Corrente Bancario intestato a FIM, FIOM e UILM, Iban IT82X 01005 03200 000000045111.

Welfare aziendale: entro il 30 marzo 2018 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori un'offerta di beni e servizi per un valore complessivo di 150 euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2018.



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2018 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato con un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno.

Per i lavoratori part-time il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione all'orario contrattuale.

E' stata prevista espressamente la possibilità di destinare i 150 euro al Fondo di Previdenza Fondapi secondo regole e modalità previste dal singolo Fondo.

Per gli anni 2019 e 2020 l'offerta di beni e servizi è fissata sempre in 150 euro all'anno e dovrà essere messa a disposizione a decorrere dal 15 gennaio di ogni singolo anno e usufruita dal lavoratore entro il 31 dicembre di ogni singolo anno.

Assistenza Sanitaria integrativa: Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall'azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore, dal 1° gennaio 2018, a 60,00 euro annui.

Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare, entro il 31 marzo 2018, la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore a 60,00 euro annui.

3. Terziario – Confcommercio: aumento dei minimi retributivi

Dal 1° marzo 2018 è previsto un aumento pari a 16 euro medi lordi mensili riferiti al 4° livello non assorbibili, salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

4. Nettezza urbana - aziende municipalizzate: Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.)

E' riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l'importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di Compenso retributivo aziendale (C.R.A.).

Tale elemento retributivo spetta ai lavoratori in forza nel mese di marzo:

- che siano dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello;
- che non percepiscano, oltre a quanto previsto dal CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali.

L'importo va riproporzionato in base ai mesi in forza nell'anno solare precedente.